

Ammortizzatori. Indennità per i collaboratori che restano senza contratto

Dis-coll operativa fino al 30 giugno

IL REQUISITO

Necessario avere versato almeno tre mesi di contributi tra il gennaio dell'anno precedente e la fine della collaborazione

■ **L'indennità di disoccupazione** per i **collaboratori** verrà riconosciuta anche alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest'anno. Il decreto Milleproroghe, infatti, ha prolungato l'efficacia di questo ammortizzatore sociale, la cui operatività si era conclusa a fine 2016.

La decisione è stata presa a seguito delle polemiche nate dopo che l'Inps, il 10 febbraio, ha comunicato che, non essendoci stata una proroga, non avrebbe più accettato le domande di Dis-coll. In attesa quindi della messa a punto di un ammortizzatore "strutturale", previsto nel disegno di legge sul lavoro autonomo e lo smart working ancora all'esame del Parlamento, i collaboratori sarebbero rimasti senza tutela.

La Dis-coll, è stata introdotta in via sperimentale con il decreto legislativo 22/2015 con efficacia per il 2015 e successivamente prorogata per il 2016. Consiste in un'indennità con un importo di partenza pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali dell'anno in cui è cessata la collaborazione e quello precedente. La possono richiedere i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, senza partita Iva e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (esclusi amministratori e sindaci) che hanno accreditato almeno 3 mesi di contributi dal gennaio dell'anno precedente la fine della collaborazione. La durata dell'indennità è pari alla metà dei mesi accreditati, ma comunque non può essere superiore a sei mesi. Il bacino di riferimento è di circa 300mila lavoratori.

Per la proroga di questo ammortizzatore è stata prevista una copertura di 19,2 milioni di euro, stornati dal fondo per le politiche attive del lavoro.

M.Pri.